

ALLEGATO al decreto del Direttore generale di ERSa di approvazione del Bando recante, per l'Edizione 2026 di Vinitaly.USA, i criteri e le modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia e per la concessione del contributo in natura diretto ad abbattere la quota di partecipazione.

SOMMARIO

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Dotazione finanziaria

CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

- Art. 4 Posti a concorso
- Art. 5 Quota di partecipazione
- Art. 6 Sezioni di degustazione Masterclass
- Art. 7 Obblighi a carico delle imprese agricole della Collettiva regionale
- Art. 8 Regime di aiuto

CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE DELLA COLLETTIVA REGIONALE E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 9 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 10 Modalità e termini per la presentazione della domanda
- Art. 11 Procedimento per la selezione delle imprese agricole della Collettiva regionale e per la concessione del contributo
- Art. 12 Annullamento e revoca del contributo
- Art. 13 Impegni a carico delle imprese agricole della Collettiva regionale
- Art. 14 Variazioni soggettive

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 Posticipo e annullamento della manifestazione
- Art. 16 Privacy
- Art. 17 Responsabilità
- Art. 18 Vizi nell'allestimento e negli arredi
- Art. 19 Disposizioni finali

CAPO I – FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando è adottato per le finalità di cui all'articolo 3, comma 80, lettere c) ed e), e comma 82, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, e disciplina i criteri e le modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere, in qualità di co-espositori di ERSa, alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia che verrà realizzata nell'ambito dell'Edizione 2026 di Vinitaly.USA e per la concessione del contributo in natura diretto ad abbattere la quota di partecipazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si intende per:

- a) Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia: l'insieme delle imprese agricole, selezionate dall'ERSA ai sensi del presente bando, che parteciperanno all'Edizione 2026 della fiera internazionale Vinitaly.USA, in programma presso il Pier 36 NYC di New York nelle giornate di lunedì 26 e martedì 27 ottobre 2026, nel seguito 'Collettiva regionale'.
- b) CUAA: il Codice Unico delle Aziende Agricole, ovvero il numero identificativo da utilizzare in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPR n. 503/1999.
- c) Sezioni di degustazione Masterclass: degustazioni di tipo istituzionale organizzate per promuovere, presso un pubblico di buyer profilati, la produzione vitivinicola del territorio regionale attraverso dieci etichette di vino per singolo slot, nel seguito 'Masterclass'.
- d) ERSa: l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 8/2004, ovvero il soggetto aggregatore delle imprese agricole che ha il compito di curare e coordinare la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia all'Edizione 2026 di Vinitaly.USA.
- e) Vinitaly.USA: manifestazione fieristica organizzata dalla società Veronafiore spa nelle giornate di lunedì 26 ottobre 2026 e martedì 27 ottobre 2026 presso la struttura espositiva Pier 36 NYC sita in 299 South Street a New York, NY 10002, Stati Uniti.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Per la copertura dei contributi in natura di cui al presente bando, è destinato l'importo di Euro 300.000,00 sul Cap/S n. 9000/0 dello stato di previsione del bilancio di ERSa per gli anni 2026-2028, a valere sull'esercizio 2026.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Art. 4 - Posti a concorso

1. La Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia che verrà realizzata nell'ambito dell'Edizione 2026 di Vinitaly.USA è composta da un numero massimo di quaranta imprese agricole co-espositrici di ERSa.

Art. 5 - Quota di partecipazione

1. La quota di partecipazione a carico di ciascuna impresa agricola per la

partecipazione alla manifestazione in Collettiva regionale ha natura di concorso al complesso delle spese sostenute dall'ERSA per la realizzazione dell'iniziativa ed è stabilita forfettariamente in Euro 7.500,00.

2. La quota di partecipazione è uguale per tutte le imprese agricole ammesse alla Collettiva regionale a prescindere dal numero effettivo di co-espositori che parteciperanno all'iniziativa, non è riferibile alle singole attività di cui al comma 3 e non è soggetta ad aumenti, neppure per cause sopravvenute.

3. La quota di partecipazione alla Collettiva regionale comprende:

- a) l'iscrizione alla manifestazione in qualità di co-espositori di ERS A e l'inserimento nel correlato catalogo online;
- b) la postazione produttore (*lounge singola*) di dimensioni pari a 7,5 mq, identificata con il nome dell'azienda e dotata di un banco reception, un tavolino, tre sedie, un cestino portarifiuti, una forniture base di calici, una sputavino con fazzoletto e cavatappi, una glacette da tre bottiglie, una grafica a parete;
- c) uno spazio storage comune;
- d) la fornitura del ghiaccio direttamente presso la propria postazione, il servizio di pulizia ordinaria, il periodico ricambio dei bicchieri, il servizio di sorveglianza generale del padiglione;
- e) la partecipazione a una sezione di degustazione Masterclass di cui all'articolo 6;
- f) l'utilizzo gratuito della piattaforma di matchmaking dedicata, la *Vinitaly.USA APP*, per il periodo che sarà comunicato dall'organizzatore della manifestazione;
- g) la fornitura di n. 2 pass espositori per l'ingresso in fiera e di n. 6 biglietti per l'ingresso dei buyer;
- h) la fornitura di n. 10 richieste inviabili ai buyer per la programmazione degli incontri presso la postazione produttore;
- i) il trasporto di sola andata del vino destinato allo stand, con spedizione in groupage, da Caviglia (AR) a New York.

4. Le imprese aderenti alla Collettiva regionale possono esporre, all'interno della propria postazione produttore, eventuali manifesti, cartelli o altro materiale pubblicitario e/o promozionale, previa autorizzazione da parte dell'ERSA che sarà resa in presenza al fine di assicurare esigenze di decoro e garantire l'auspicato coordinato di immagine dello stand regionale.

5. L'ERSA sarà presente presso lo stand della Collettiva regionale, in una postazione all'uopo allestita, con proprio personale, per le attività di accoglienza dei visitatori, di supporto alle imprese agricole della Collettiva regionale e per le attività conseguenti agli adempimenti di cui al presente bando.

Art. 6 - Sezioni di degustazione Masterclass

1. Per la presentazione dei vini del Friuli Venezia Giulia nel contesto della manifestazione Vinitaly.USA 2026, si prevede l'organizzazione di quattro sezioni di degustazione Masterclass, rivolte agli operatori di settore e condotte da un Master Sommelier di comprovata esperienza, della durata di quarantacinque minuti cadauna con focus su dieci etichette per singola sessione.

2. Ciascuna impresa agricola della Collettiva regionale partecipa ad una sezione di degustazione Masterclass con una referenza a propria scelta che viene indicata in fase di adesione all'iniziativa.

Art. 7 - Obblighi a carico delle imprese agricole della Collettiva regionale

1. Le imprese agricole ammesse alla Collettiva regionale sono tenute a:

- a) partecipare alla manifestazione in presenza, utilizzando la postazione produttore assegnata dall'ERSA;
- b) fornire il prodotto sia per la postazione aziendale, sia per la sezione di degustazione Masterclass;
- c) sistemare i prodotti in esposizione all'interno della postazione produttore assegnata, compresi la movimentazione, l'apertura-chiusura, l'immagazzinamento e l'imballaggio;
- d) provvedere in proprio e a proprie spese all'eventuale viaggio, vitto e alloggio dei referenti aziendali;
- e) abbattere la quota di partecipazione con il contributo in «de minimis» secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 8;
- f) individuare una persona di riferimento per l'impresa che conosca la lingua inglese per poter gestire efficacemente gli incontri con gli operatori esteri;
- g) fornire risposta al questionario di cui all'Allegato B al presente bando, che sarà somministrato dall'Agenzia nel corso della manifestazione, riconsegnandolo ad ERSA entro e non oltre il giorno 6 novembre 2026;
- h) presenziare la postazione produttore assegnata per l'intera durata della manifestazione, impegnandosi a rispettarne gli orari, a non lasciare sguarnita la propria postazione e a non abbandonarla prima dell'orario di chiusura, nonché a non iniziare lo smontaggio o il re-imballaggio dei prodotti prima del termine previsto dal Regolamento Generale di Manifestazione; il mancato rispetto di tali regole, recando un danno all'immagine della Collettiva regionale, può comportare l'esclusione da altre iniziative organizzate dall'ERSA;
- i) custodire e sorvegliare la propria postazione produttore, rispondendone direttamente, per l'intero orario di apertura dell'evento, sia durante lo svolgimento della manifestazione, sia nelle fasi di allestimento e disallestimento;
- j) non vendere direttamente i prodotti esposti;
- k) chiedere preventivamente il nulla osta di ERSA nel caso di forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento/arredo oltre a quelle indicate nella quota di partecipazione;
- l) stipulare un'eventuale assicurazione contro i rischi correlati al trasporto, danni e furto dei prodotti e dei materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione;
- m) inserire e validare, nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'organizzatore della manifestazione, i dati nel catalogo generale online, con la consapevolezza che tali informazioni saranno successivamente pubblicate nelle directory ufficiali.

Art. 8 - Regime di aiuto

1. L'ERSA concede alle imprese agricole della Collettiva regionale un contributo in regime «de minimis» - in osservanza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - diretto ad abbattere il 100% della quota di partecipazione di cui all'articolo 5, per un ammontare di contributo pari a Euro 7.500,00.

2. Il contributo di cui al comma 1 è esclusivo e comporta che il contributo medesimo non sia cumulabile con altri incentivi pubblici comunque ottenuti per l'abbattimento dei costi di partecipazione all'Edizione 2026 di Vinitaly.USA.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica non può superare i 300.000,00 Euro nell'arco degli ultimi tre anni, compreso il 2026.
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso dall'ERSA all'impresa agricola ammessa alla Collettiva regionale ed è erogato alla medesima, unicamente in natura, allo svolgersi della manifestazione a mezzo della messa a disposizione di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5, ossia è sostenuto dall'ERSA senza che l'impresa che ne beneficia debba dover corrispondere all'Agenzia alcun controvalore monetario.
5. Il contributo di cui al comma 1 può essere richiesto esclusivamente per l'importo di Euro 7.500,00 e non prevede, in alcun caso, pagamenti diretti in denaro da parte di ERSA all'impresa agricola o da parte dell'impresa agricola ad ERSA.

CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE DELLA COLLETTIVA REGIONALE E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 9 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono avanzare istanza di accesso alla selezione per la partecipazione alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia e al contributo per abbattere la quota di partecipazione, nel seguito 'domanda':
 - a) le imprese agricole impegnate nella coltivazione della *Vitis vinifera* e nella successiva trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda di partecipazione, iscritte al Registro delle Imprese come impresa "Attiva", comprese quelle con codice ATECORI n. 0121 anche secondario, di seguito 'imprese agricole';
 - b) le società cooperative agricole con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda di partecipazione, nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la commercializzazione di vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, iscritte al Registro delle Imprese come impresa "Attiva", di seguito 'imprese agricole'.
2. Le imprese agricole di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere in possesso del CUAA;
 - b) essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'impresa agricola che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo di cui al presente bando;
 - c) avanzare istanza di contributo per l'importo di Euro 7.500,00 al fine di abbattere la quota di partecipazione alla Collettiva regionale;

- d) avere una capacità contributiva, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, almeno pari ad Euro 7.500,00;
 - e) essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;
 - f) non essere in corso di procedure del codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti;
 - g) versare ad ERSA, a fronte di apposito PagoPa emesso dall'Agenzia, a titolo di deposito cauzionale, un importo pari al 4% del contributo richiesto, pari ad Euro 300,00, a garanzia della partecipazione;
 - h) presentare la scheda tecnica in lingua inglese dell'etichetta proposta in degustazione nel contesto della Masterclass dedicata.
- 3.** Le imprese agricole di cui al comma 1 devono presentare:
- a) per la propria postazione produttore, un massimo di sei referenze di vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) per la sezione di degustazione Masterclass, una referenza a scelta tra quelle in degustazione presso la postazione produttore in numero di sei bottiglie.
- 4.** Il deposito cauzionale di cui al comma 2, lettera g), è convertito in acconto dell'imposta sul reddito sui contributi di parte corrente per le finalità di cui all'articolo 28, comma 2, del DPR 600/1973, in sede di liquidazione del contributo.

Art. 10 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda:

- a) è presentata esclusivamente dal titolare dell'impresa agricola o dal legale rappresentante dell'impresa agricola o dall'Amministratore a ciò delegato dall'impresa agricola;
- b) è trasmessa ad ERSA a partire dalle ore 8.00 di martedì 30 giugno 2026 ed entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 7 luglio 2026;
- c) è presentata ad ERSA in formato elettronico utilizzando l'apposito Portale Istanze OnLine FVG – IOL, sito regionale per la presentazione delle domande in modalità telematica, rinvenibile all'indirizzo <https://istanze-web.regione.fvg.it>

2. Al Portale si accede con SPID o con CIE o con CNS/CRS o con EIDAS.

3. La domanda, compilata in tutte le sue parti seguendo la procedura proposta dal Portale, si intende, sottoscritta e inoltrata ovvero correttamente presentata, al termine della compilazione all'atto della convalida finale, esclusivamente a seguito del rilascio, da parte del Portale, dell'attestazione in formato digitale di avvenuta presentazione dell'istanza, recante l'indicazione della data e dell'orario di trasmissione della stessa, nonché il numero di istanza.

4. Ciascuna impresa agricola può presentare una ed una sola domanda; in caso di presentazione di più domande, è considerata valida solo l'ultima presentata, intendendosi le precedenti irricevibili, integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto.

5. Nella domanda, tra le altre informazioni, l'impresa agricola dovrà:

- a) dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (DPR 445/2000), di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso di cui: al comma 1 dell'articolo 9; al comma 2, lettere a), d), e) e f), dell'articolo 9; al comma 1, lettera a), dell'articolo 10;
- b) attestare la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di ERSA, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio di data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

c) dichiarare di accettare le condizioni poste nel bando, comprese quelle di cui agli articoli 7, 9, 12, 13, 15 e 19.

6. La domanda è trasmessa senza necessità di allegati.

7. Sono irricevibili le domande che non soddisfano anche una sola delle seguenti condizioni:

a) superano la copertura dei quaranta posti messi a concorso;

b) sono prive della richiesta di accesso alla Collettiva regionale;

c) sono prive della richiesta di contributo;

d) sono redatte con modalità differenti da quanto previsto dalla lettera c) del comma 1;

e) sono presentate da soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 1;

f) sono trasmesse con modalità differenti da quella prevista alla lettera c) del comma 1;

g) sono trasmesse con tempistiche difformi da quella prevista alla lettera b) del comma 1;

h) sono prive anche di una sola delle dichiarazioni di cui al comma 5;

i) non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della e-mail di conferma.

8. Le domande irricevibili non sono prese in esame ai fini della valutazione istruttoria e sono integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto, senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 6 dell'articolo 11.

9. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ERSa ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Agenzia medesima, non risulti possibile la trasmissione della stessa.

10. Ai fini dell'istruttoria della domanda, si considerano la data e l'ora di trasmissione secondo l'ordine cronologico previsto nel sistema informatico IOL.

Art. 11 - Procedimento per la composizione della Collettiva regionale e per la concessione del contributo

1. Le quaranta imprese agricole della Collettiva regionale sono selezionate con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, e ss.mm.ii., secondo l'ordine progressivo di istanza, fino a completamento dei posti disponibili.

2. La domanda deve essere compilata, a pena di inammissibilità, in tutte le sue parti; in sede istruttoria, è possibile regolarizzare solo gli eventuali errori formali e materiali, i refusi e le informazioni parziali.

3. L'ERSa istruisce le domande, nel rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione delle stesse e fino a concorrenza dei posti a concorso, ai fini:

a) della verifica delle condizioni di irricevibilità;

b) della verifica delle condizioni di ammissibilità, compresa la completezza delle informazioni richieste in sede di domanda e la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 10, mediante il controllo a campione nella misura di due domande, estratte con metodo casuale, ai sensi dell'articolo 71 del DPR

445/2000; il campione è composto dall'insieme delle quaranta domande che sono state verificate ai sensi della lettera a); l'Allegato E al presente bando fornisce evidenza del numero delle istanze campionate che saranno sottoposte a controllo di ammissibilità.

4. L'ERSA fonda l'istruttoria anche sul fascicolo aziendale elettronico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*).

5. L'ERSA, ai fini del completamento dell'istruttoria di ammissibilità:

- a) accerta l'importo complessivo derivante dalla totalità delle somme versate, a titolo di cauzione, dalle quaranta imprese agricole al Cap/E n. 27092 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2026-2028, annualità 2026;
- b) emette e comunica alle imprese agricole appositi PagoPa per il versamento dell'importo di Euro 300,00 a titolo di deposito cauzionale per la partecipazione alla manifestazione, assegnando un termine perentorio per il pagamento di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione;
- c) il requisito di ammissibilità di cui lettera b), si intende non assolto in caso di mancato o di tardivo pagamento; in tal caso, ERSa procede ad istruire la domanda successiva secondo l'ordine cronologico di registrazione a protocollo ed eventualmente a liquidare all'impresa agricola il deposito cauzionale versato oltre il termine;
- d) introita l'importo complessivo derivante dalla totalità delle somme effettivamente versate a titolo di cauzione dalle imprese agricole al Cap/E n. 27092 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2026-2028, annualità 2026;
- e) impegna, a favore delle imprese agricole, l'importo complessivo derivante dalla totalità delle somme versate, a titolo di cauzione, al Cap/S n. 50092 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2026-2028, annualità 2026.

6. Con decreto del Direttore generale, effettuata l'istruttoria, l'ERSA determina e approva l'elenco delle imprese agricole ammesse alla Collettiva regionale e l'elenco delle domande inammissibili e irricevibili, assegnando contestualmente le postazioni individuali produttore secondo la procedura indicata al comma 16.

7. La verifica della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 10 campionate, è effettuata successivamente all'assunzione del decreto di cui al comma 6, ma comunque prima dell'avvio della manifestazione.

8. Il decreto di cui al comma 6 è comunicato alle imprese agricole mediante pubblicazione sul sito www.ersa.fvg.it nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni"; tale pubblicazione vale come comunicazione alle imprese agricole di ammissione alla Collettiva regionale; decorsi cinque giorni consecutivi dalla data di pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'impresa agricola, l'ammissione alla Collettiva regionale si intende accettata; in caso invece di comunicazione contraria, l'ERSA procede con l'istruttoria della domanda successiva secondo l'ordine di trasmissione delle istanze.

9. Oltre il termine dei cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito dell'ERSA di cui al comma 8, le imprese agricole della Collettiva regionale non possono rinunciare alla partecipazione alla manifestazione.

10. Con decreto del Direttore del Servizio promozione e diversificazione comparto agroalimentare, l'ERSA provvede, in favore delle imprese agricole della Collettiva regionale:

- a) a concedere, entro venti giorni dall'assunzione del decreto di cui al comma 6, il contributo assegnato di Euro 7.500,00 e ad impegnare il contributo concesso sul Cap/S n. 9000/0 del bilancio di previsione dell'Agenzia per gli anni 2026-2028, in conto competenza 2026, con commutazione in entrata al capitolo di entrata 3000/0, titolo 2, tipologia 103, codice del piano dei conti 2.1.3.2.999, dello stato di previsione della entrata del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, e a pubblicare il decreto sul sito www.ersa.fvg.it nella pagina Amministrazione Trasparente alla voce "Sovvenzione e contributi"; tale pubblicazione vale come comunicazione alle imprese agricole di ammissione al contributo;
- b) ad autorizzare l'impresa agricola ad utilizzare la postazione produttore; il contributo è erogato in natura con la messa a disposizione della postazione produttore e dei servizi ad essa connessi;

a conclusione della manifestazione:

- 1. a liquidare il contributo concesso di Euro 7.500,00 sul Cap/S n. 9000/0 del bilancio di previsione dell'Agenzia per gli anni 2026-2028, in conto competenza 2026, con ordinazione al pagamento, con commutazione in entrata sul Cap/E n. 3000/0 del bilancio di previsione dell'Agenzia per gli anni 2026-2028, in conto competenza 2026;
- 2. ad effettuare la conversione del deposito cauzionale in ritenuta d'acconto del 4% del contributo concesso per le imprese agricole che, in sede di domanda, hanno dichiarato di essere assoggettabili alla ritenuta d'acconto del 4% sui contributi di parte corrente di cui all'articolo 28, comma 2, del DPR n. 600/1973, mediante la liquidazione del deposito cauzionale all'impresa agricola con commutazione in entrata nel bilancio dell'Agenzia per l'ordinazione di pagamento;
- 3. a liquidare il deposito cauzionale alle imprese agricole, in luogo di quanto disposto al punto 2., per quelle imprese che, in sede di domanda, hanno dichiarato di essere imprese agricole costituite in forma di società semplice o di impresa individuale che, nel rispetto dei limiti dell'articolo 32, del DPR n. 917/1986, producono esclusivamente reddito agrario in quanto non assoggettabili alla ritenuta d'acconto del 4% sui contributi di parte corrente di cui all'articolo 28, comma 2, del DPR n. 600/1973.

11. La liquidazione del contributo di cui al comma 10, lettera c), è avviata d'ufficio, non presuppone né che l'ERSA emetta alcuna documentazione, fattura, notula di pagamento o altro titolo di debito, né che l'impresa agricola presenti alcuna istanza di liquidazione o che produca alcuna documentazione, ed è effettuata all'esito degli accertamenti di cui al presente bando.

12. A seguito del decreto di cui al comma 10, lettera a), le imprese agricole della Collettiva regionale possono essere iscritte alla manifestazione in qualità di co-espositori di ERSa e a catalogo online.

13. Le imprese agricole della Collettiva regionale possono rinunciare alla partecipazione e al contributo entro e non oltre la data di assunzione del decreto di cui al comma 10, lettera a), inviando all'ERSA apposita istanza di rinuncia tramite PEC all'indirizzo ersa@certregione.fvg.it; in tal caso, l'Agenzia provvede:

- a) con decreto del Direttore del Servizio promozione e diversificazione comparto agroalimentare, ad impegnare e liquidare, in favore dell'impresa agricola rinunciataria, la somma versata a titolo di deposito cauzionale ai sensi del comma 5, lettera a);
 - b) ad istruire la domanda successiva secondo l'ordine cronologico di registrazione delle istanze, previa verifica del permanere dell'interesse dell'impresa agricola alla partecipazione.
- 14.** All'esito delle operazioni di cui al comma 13, l'ERSA aggiorna il decreto di cui al comma 6, assegnando all'impresa avente diritto la postazione precedentemente assegnata all'impresa rinunciataria.
- 15.** L'ERSA verifica, allo svolgersi della manifestazione, che:
- a) l'etichetta di vino consegnata per la sezione di degustazione Masterclass da parte di ciascuna delle imprese agricole della Collettiva regionale sia conforme al comma 3, lettera b, dell'articolo 9; in caso di riscontrata difformità, l'ERSA riduce il contributo concesso nella misura di Euro 750,00, pari al 10%, ne ridetermina l'importo in misura corrispondente alla riduzione e dispone l'avvio del procedimento per il recupero della somma; in tale caso, l'impresa agricola è altresì esclusa dalla sezione di degustazione Masterclass;
 - b) vi siano sei bottiglie di vino della referenza scelta per la degustazione nel contesto della sezione di degustazione Masterclass, laddove la mancata presentazione anche di una sola bottiglia comporta la riduzione del contributo concesso nella misura di Euro 375,00, pari al 5%, la rideterminazione dell'importo del contributo in misura corrispondente alla riduzione e l'avvio del procedimento per il recupero della somma dovuta; in tale caso, l'impresa agricola è altresì esclusa dalla sezione di degustazione Masterclass;
 - c) le etichette di vino esposte presso la postazione produttore da parte di ciascuna delle imprese agricole della Collettiva regionale siano conformi al comma 3, lettera a), dell'articolo 9; in caso di riscontrata difformità, l'ERSA riduce il contributo concesso nella misura di Euro 750,00, pari al 10%, ne ridetermina l'importo in misura corrispondente alla riduzione, dispone l'avvio del procedimento per il recupero della somma e provvede a rimuovere l'etichetta difforme dall'esposizione al pubblico;
 - d) sia reso il questionario di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), debitamente compilato; in caso di mancata presentazione entro il giorno 6.11.2026, l'ERSA riduce il contributo concesso nella misura del 100% e dispone l'avvio del procedimento per il recupero della somma.
- 16.** L'ERSA assegna le postazioni produttore alle imprese agricole della Collettiva regionale secondo la procedura casuale di seguito descritta:
- a) ordina l'elenco delle imprese agricole secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e assegna loro un numero progressivo;
 - b) attribuisce un numero a ciascuna delle postazioni produttore (Allegato A);
 - c) associa a ciascuna impresa agricola di cui al punto a), un numero di cui al punto b), in modo casuale con strumentazione elettronica (Allegato F).
- 17.** L'assegnazione delle postazioni individuali della Collettiva regionale è comunicata alle imprese agricole esclusivamente con la pubblicazione dell'evidenza delle assegnazioni sul sito www.ersa.fvg.it, nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni".
- 18.** L'ERSA consegna la postazione ai produttori in loco, prima dell'apertura della manifestazione, e ne assicura la presa in carico mediante la sottoscrizione, da

parte del referente dell'impresa agricola, di apposito documento all'uopo predisposto come da Allegato D.

19. Al termine della manifestazione, l'ERSA provvede a versare all'Erario la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito sui contributi di parte corrente per le finalità di cui all'articolo 28, comma 2, del DPR 600/1973, nella misura del 4% con riferimento all'esercizio 2026.

Art. 12 - Annullamento e revoca del contributo

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla mancata partecipazione alla manifestazione, ovvero di trasmissione dell'istanza di rinuncia alla partecipazione e al contributo, oltre il termine di cui all'articolo 11, comma 13, nonché di trasmissione dell'istanza di cui all'articolo 14, oltre il termine di cui al comma 3, del medesimo articolo.

2. L'annullamento del contributo, o la sua revoca, comporta per l'impresa agricola la decadenza dalla partecipazione alla Collettiva regionale, nonché il pagamento ad ERSa della somma di Euro 7.800,00 quale concorso alle spese sopportate dall'Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa; in tale caso, l'ERSA provvede a comunicare all'impresa agricola apposito PagoPa e ad assegnare il termine perentorio di 60 giorni per il pagamento.

3. ERSa, laddove possibile, può emettere il PagoPa di cui al comma 2 per l'importo di Euro 7.500,00 in luogo di Euro 7.800,00 e trattenere il deposito cauzionale di Euro 300,00; in tale caso, l'ERSA è autorizzata a non avviare la procedura di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 11.

Art. 13 - Impegni a carico delle imprese agricole della Collettiva regionale

1. Le imprese agricole della Collettiva regionale, oltre agli obblighi di cui all'articolo 7, sono tenute:

- a) a non ospitare nella postazione individuale altre imprese o ad esporne e venderne i prodotti;
- b) a non personalizzare lo stand, se non nei limiti di cui all'articolo 5, comma 4;
- c) a riconsegnare, al termine della manifestazione, la postazione produttrice assegnata comprensiva di arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata; sono a carico delle imprese agricole gli eventuali danni causati dalle stesse: in tale caso, l'ERSA con apposito provvedimento provvede ad imputare alle imprese agricole i relativi costi;
- d) a manlevare ERSa da ogni e qualunque responsabilità derivante dal loro comportamento e da ogni contestazione, pretesa, addebito, giudizio e/o esborso vario che dovessero sorgere in conseguenza della loro attività nello stand in relazione alla partecipazione alla manifestazione;
- e) a rispettare il Regolamento Generale di Vinitaly.USA 2026 redatto dall'organizzatore della manifestazione, nonché tutte le prescrizioni assunte dall'organizzatore anche successivamente alla data di pubblicazione del presente bando e gli obblighi di legge in vigore al momento dello svolgimento della manifestazione.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 può comportare, oltre alle riduzioni di contributo di cui al presente bando, anche l'esclusione dell'impresa

agricola dalla partecipazione ad altre future collettive della Regione Friuli Venezia Giulia in programma nel triennio 2026-2028.

Art. 14 - Variazioni soggettive

1. In caso di variazioni soggettive delle imprese agricole, il contributo assegnato, concesso o erogato può essere, rispettivamente, concesso o confermato in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso;
- c) prosegua l'attività del soggetto originariamente istante o beneficiario.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata all'indirizzo PEC ersa@certregione.fvg.it entro e non oltre il 30 settembre 2026 a pena di inammissibilità; oltre tale termine, l'impresa agricola subentrante non partecipa alla Collettiva regionale e gli eventuali vini già prodotti dall'azienda istante sono a perdere e non sono presentati nello stand della Collettiva regionale.

4. Variazioni soggettive intervenute successivamente allo svolgersi della manifestazione sono causa di non ammissibilità al contributo.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Posticipo e annullamento della manifestazione

1. In caso di posticipo della manifestazione in una data successiva, i decreti di cui ai commi 6 e 10 dell'articolo 11 rimangono validi per la successiva programmazione dell'iniziativa; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSa, la quale in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, rimborsi, penali o indennizzi di sorta.

2. In caso di annullamento della manifestazione, i decreti di cui ai commi 6 e 10 dell'articolo 11 sono annullati; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSa, la quale sostiene a proprio carico e per intero i costi per l'iniziativa ma in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, penali, rimborsi o indennizzi di sorta; per tale finalità, l'ERSa provvede alla liquidazione alle imprese agricole del deposito cauzionale.

Art. 16 - Privacy

1. Titolari del trattamento dei dati delle imprese agricole, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in conformità all'informativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono:

- l'organizzatore della manifestazione secondo le disposizioni previste dal Regolamento Generale di Manifestazione;

- l'ERSA per i dati e le informazioni acquisite ai sensi e per gli effetti di cui al presente bando, per finalità istituzionali, comprese riprese fotografiche e video afferenti a vedute di insieme o di dettaglio esterne e interne, anche dello stand e dei prodotti esposti, fermo restando che le imprese agricole prendono atto che tali riprese potrebbero, sia pure incidentalmente, avere ad oggetto anche persone fisiche a sé riferibili, dipendenti, collaboratori, ospiti, ecc., presenti alla manifestazione e che fotografie, filmati, registrazioni che li ritraggono potranno essere pubblicate, diffuse online e/o messe a disposizione del pubblico per finalità istituzionali.

Art. 17 - Responsabilità

1. L'ERSA non risponde per eventuali perdite o danni ai prodotti esposti e/o a qualsiasi altro bene delle imprese agricole presenti nello stand della Collettiva regionale, dei suoi rappresentanti, dei suoi ospiti e visitatori, così come per eventuali incidenti nei quali dovessero restare coinvolti.

2. Le imprese agricole della Collettiva regionale sono responsabili per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture, prodotti o quant'altro presente nell'area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.

3. Le imprese agricole della Collettiva regionale sono tenute al rispetto del Regolamento Generale di Vinitaly.USA 2026 messo a punto dall'organizzatore della manifestazione, il quale si è riservato di stabilire, anche in deroga al Regolamento medesimo, norme e disposizioni opportune per meglio regolare la manifestazione e i servizi interni che hanno valore equivalente al Regolamento Generale con pari carattere di obbligatorietà.

Art. 18 - Vizi nell'allestimento e nell'arredo

1. Eventuali vizi negli allestimenti/arredi sono contestati dall'impresa agricola ammessa all'iniziativa al momento della presa in consegna della postazione produttore con circostanziato reclamo scritto ad ERSa, onde consentirne l'accertamento, la rimozione e l'eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili; il mancato reclamo scritto entro il termine della presa in consegna, comporta l'accettazione senza riserve della postazione produttore.

2. L'ERSA non risponde, in ogni caso, di eventuali danni derivanti dai vizi accertati in sede di presa in consegna della postazione produttore, ovvero di quelli eventualmente sorti nel corso di svolgimento della manifestazione.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. L'impresa agricola è tenuta a rispettare le norme doganali italiane e quelle del Paese nel quale viene realizzata l'iniziativa, predisponendo la necessaria documentazione ed è comunque responsabile di fronte alle leggi del Paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o di prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

2. La postazione produttore come prevista al comma 3 dell'articolo 5 può subire, ad opera esclusiva dell'organizzatore della manifestazione, variazioni nella dotazione che non ne alterano la funzionalità; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSa, la quale in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, rimborsi, penali o indennizzi di sorta.

- 3.** La riconsegna della postazione produttore da parte dell'impresa agricola ad ERSa, al termine della manifestazione, è effettuata a mezzo dell'Allegato D; la mancata sottoscrizione da parte dell'impresa agricola del modulo, per qualsiasi motivazione, comporta che l'ERSa dia conto in loco dello stato della postazione produttore senza alcuna possibilità di opposizione da parte dell'impresa.
- 4.** La quota di partecipazione non comprende alcuna assicurazione a beni e a persone.
- 5.** Il presente bando è pubblicato sul sito www.ersa.fvg.it nella pagina "Amministrazione Trasparente" alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità", e nella pagina "News" alla voce "Avvisi-Comunicazioni".
- 6.** Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000, l'ERSa predispone apposita nota informativa e la rende disponibile alle imprese agricole sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.ersa.fvg.it, nella pagina "News" alla voce "Avvisi-Comunicazioni"; tale comunicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.
- 7.** Eventuali chiarimenti e informazioni sul presente bando possono essere richieste al Servizio promozione e diversificazione del comparto agroalimentare dell'ERSa.
- 8.** L'ERSa non assume, in nessun caso, responsabilità in merito all'eventuale rallentamento, malfunzionamento o disguidi derivanti dalle interlocuzioni di cui al comma 9 e/o a eventuali problemi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che possano determinare il rallentamento o l'impossibilità per l'impresa agricola di inoltrare la domanda nei termini previsti.
- 9.** Gli Allegati al presente bando costituiscono parte integrante e sostanziale del bando medesimo.
- 10.** Gli orari della manifestazione sono i seguenti:
- lunedì 26 ottobre 2026 >> dalle ore 8.00 - ingresso espositori; dalle ore 10.00 alle ore 19.00 - apertura ai buyer;
- martedì 27 ottobre 2026 >> dalle ore 8.00 - ingresso espositori; dalle ore 10.00 alle ore 18.30 - apertura ai buyer;
successive, eventuali variazioni di orario comunicate dall'organizzatore della manifestazione, saranno rimesse in evidenza alle imprese agricole.
- 11.** Per quanto non previsto dalle disposizioni contenute nel presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni della legge regionale 7/2000, ss.mm.ii., e al Codice Civile.